

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Il presente documento, denominato “**Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori**” (IEBC o SECCI in versione inglese *Standard European Consumer Credit Information*) viene fornito al Cliente che richiede il prestito (anche detto “Consumatore” o “CEDENTE”) ai fini di una informativa pre-contrattuale; esso illustra le caratteristiche principali del prodotto di finanziamento richiesto ivi comprese le eventuali garanzie previste per rimborso del credito concesso; contiene i principali diritti spettanti al Consumatore in conseguenza dell'eventuale sottoscrizione del contratto di credito; fornisce dettaglio analitico di tutti i costi (interessi, commissioni, spese ed altri oneri) che il cliente dovrebbe sostenere se dovesse sottoscrivere il contratto di credito proposto dal finanziatore. Esso costituirà il frontespizio del contratto di finanziamento definitivo quale sintesi delle condizioni economiche e contrattuali.

Dati del Richiedente

NOME	COGNOME
C.F.	Data

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

FINANZIATORE FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A.		Indirizzo PIAZZALE GIULIO DOUHET, 25 - 00143 ROMA	
Telefono 06. 90255600	FAX 06. 90255700	e-mail info@finanziariafamiliare.it PEC: finanziariafamiliare@legalmail.it	Sito web www.finanziariafamiliare.it
INTERMEDIARIO (*)		Indirizzo	
Telefono	FAX	e-mail	Sito web

(*) In caso di offerta fuori sede vengono forniti i riferimenti del soggetto che entra in rapporto con il cliente come l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o un intermediario, diverso dal finanziatore, che conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	La Delegazione di Pagamento è un prestito personale a tasso fisso per lavoratori dipendenti statali, pubblici e privati. Il Cliente Consumatore si obbliga a restituire l'Importo Totale Dovuto mediante delegazione di pagamento di una quota della retribuzione, trattenuta e versata al Finanziatore direttamente dal datore di lavoro con garanzia l'intero TFR.
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente.	€ _____
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il Cliente può utilizzare il credito.	L'importo totale del credito, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti sarà erogato al Cliente entro 40 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC
Durata del contratto di credito	N° __ mesi Minimo 24 mesi, massimo 120 mesi.
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Importo rata € _____; numero rate: _____; periodicità: mensile. Il rimborso delle rate avverrà mediante delegazione di pagamento di quote uguali mensili dell'emolumento. Il finanziamento prevede un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” in cui la rata fissa mensile comprende una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente.
Importo totale dovuto dal Cliente	€ _____ Importo preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.
Garanzie Richieste <i>Garanzie che il Cliente deve prestare per ottenere il credito</i>	Il Cliente prende atto che il Trattamento di Fine rapporto rimane vincolato a garanzia del rimborso del prestito. Pertanto, in caso di cessazione dal servizio, il datore di lavoro tratterrà l'importo del TFR sino alla concorrenza del residuo debito e lo verserà al Finanziatore. Il Cliente può essere chiamato a pagare a fronte di un mancato invio, parziale o totale, della rimessa mensile della quota da parte dell'amministrazione ceduta, a causa di insolvenza o per qualsiasi altra ragione, compresa l'interruzione del rapporto di lavoro.

3. COSTI DEL CREDITO

TAN - Tasso di interesse annuale nominale (Interessi di dilazione)	TAN _____%. TAN Fisso. Il tasso di interesse applicato è fisso per l'intera durata dell'ammortamento.
---	---

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

<p>TAEG - Tasso Annuale Effettivo Globale</p> <p>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</p>	<p>TAEG ___%</p> <p>Rientrano nel calcolo del TAEG le seguenti componenti:</p> <p><u>COSTI FISSI</u> ("up-front", addebitati alla data di sottoscrizione del contratto)</p> <p>a. Commissione di intermediazione = € 0,00 b. Spese di istruttoria e oneri erariali = € 0,00 (di cui imposta di bollo = € 0,00)</p> <p><u>COMPONENTI SOGGETTE A MATURAZIONE</u> ("recurring", maturati nel corso dell'esecuzione del contratto)</p> <p>c. Interessi di dilazione (TAN) = € 0,00</p> <p>Non rientrano nel calcolo del TAEG le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale indennità per estinzioni anticipate; - eventuali somme dovute per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora; - eventuali spese rilascio documentazione di pratiche estinte o duplicati di documenti pratiche in corso.
---	--

<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una assicurazione che garantisca il credito; • un altro contratto per un servizio accessorio. <p><i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel Taeg.</i></p>	<p>Si. Il finanziamento deve essere garantito da polizze assicurative obbligatorie (art. 54 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180), per il rischio vita e rischio impiego, che tutelano il Cliente in caso di morte o inadempimento/perdita di impiego (art. 14Reg. ISVAP n. 29).Le polizze sul rischio vita o impiego sono a carico di Finanziaria Familiare S.p.A. che sarà contraente e beneficiaria.</p> <p>NO. Non sono previsti altri servizi accessori.</p>
--	---

3.1 COSTI CONNESSI

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<p>Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato</p> <p>Nel corso del finanziamento il Cliente ha facoltà di richiedere aggiornamenti sulla situazione contabile ed amministrativa inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. In tal caso sono a carico del Cliente i costi di produzione documentale sostenuti da Finanziaria Familiare (art. 119 co. 4 T.U.B.).</p>
--	---

<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Ad eccezione delle previsioni del presente Contratto relative ai tassi di interesse, Finanziaria Familiare potrà modificare unilateralmente ai sensi dell'art.118 T.U.B. le disposizioni del presente Contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.</p>
---	--

<p>Costi in caso di ritardato o mancato nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Cliente e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari al TAN, da calcolarsi sulla somma scaduta in linea capitale e le spese legali effettivamente sostenute per il recupero del credito da parte di Finanziaria Familiare.</p> <p>In caso di mancato pagamento di almeno tre (3) rate consecutive, ovvero se a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro non si realizza il subentro nei pagamenti da parte della nuova amministrazione datrice di lavoro, Finanziaria Familiare potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, chiedendo l'immediata restituzione dell'intera somma residua del credito. In tal caso, saranno applicati gli oneri moratori per ritardato pagamento e le spese per il recupero di cui sopra, da versare in unica soluzione. Resta inteso che qualora il tasso effettivo degli interessi di mora nel tempo fosse superiore a quello determinato ai sensi dell'art.12 della L.108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi della legge anti-usura.</p>
--	--

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI. Il Cliente darà comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. All'avvenuta ricezione il finanziatore invierà al Cliente una comunicazione riepilogativa dell'importo dovuto da restituire, dei tempi e delle modalità con cui effettuare la suddetta restituzione. Tale restituzione dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso da parte del Cliente mediante bonifico bancario.
Rimborso anticipato <i>Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	SI. Il Cliente ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente il prestito. Rimborsi al Cliente: In caso di estinzione anticipata del debito il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e quota dei costi pro rata soggetti a maturazione nel tempo, pagati anticipatamente e inclusi nel TAEG. Indennizzo a carico del Cliente: 1% del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno (art. 125 sexies, D.Lgs. 385/93) 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l'importo rimborsato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Cliente non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	SI. Finanziaria Familiare utilizza un Sistema di Informazione creditizia (SIC) per la valutazione del Cliente e ne dà informativa allo stesso ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Se Finanziaria Familiare rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati, il Cliente viene informato immediatamente e gratuitamente sulle motivazioni del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Cliente non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	SI. Ove richiesto, FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. provvede a consegnare gratuitamente al Cliente copia del contratto idonea per la stipula. Il Finanziatore richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale.
Periodo di validità dell'offerta	Informazione valida dal

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

RAPPRESENTANTE DEL FINANZIATORE IN ITALIA	FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. quale finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Gli Agenti e Mediatori appartenenti alla rete distributiva del Finanziatore e con cui il Cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito sono iscritti agli elenchi tenuti da Banca d'Italia e soggetti al controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti da parte dell'OAM, l'Organismo di Controllo di Agenti e Mediatori con sede in Roma, Piazza Borghese n. 3.
Lingua	Il Cliente prende atto che le informazioni sul contratto e quelle nel corso del rapporto contrattuale saranno comunicate in italiano.
Reclami e Ricorsi Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto, il Cliente ha diritto di presentare reclamo a Finanziaria Familiare, anche per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Finanziaria Familiare SpA, Ufficio Reclami, Piazzale Giulio Douhet, 25 - 00143 Roma, oppure per via telematica all'indirizzo e-mail reclami@finanziariafamiliare.it o mezzo PEC finanziariafamiliare.reclami@legalmail.it . La Società si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del medesimo e indicherà, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice ordinario può rivolgersi: <ol style="list-style-type: none"> al Conciliatore Bancario e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, sia singolarmente che insieme a Finanza Familiare s.p.a. all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) trasmettendo copia della propria contestazione (via fax, raccomandata, Pec) alla Filiale territorialmente competente di Banca d'Italia e a Finanziaria Familiare per conoscenza. Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà rimborsato al Cliente dalla Società Familiare in caso di accoglimento del ricorso. L'Arbitro deciderà entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. (art. 128 bis TUB). Per ogni ulteriore informazione consultare la "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, o presso le filiali di Finanza Familiare s.p.a. altro organismo abilitato alla mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale, previamente concordato con Finanza Familiare s.p.a., anche successivamente alla conclusione del contratto Resta in ogni caso inteso che il Cliente avrà sempre diritto di presentare qualsiasi contestazione presso la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)

ALLEGATO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

AVVERTENZE

Si informa che le condizioni economiche del finanziamento richiesto, riportate nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", sono formulate sulla base delle informazioni fornite dal Cliente in fase precontrattuale. Le condizioni economiche definitive, laddove il Cliente fosse interessato alla effettiva richiesta di credito, saranno stabilite dal Finanziatore all'esito dell'istruttoria completa, previo accertamento di dati e documenti ricevuti. Al cliente, ai sensi dell'articolo 124-bis del T.U.B., il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito, effettua una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso tramite un questionario di autocertificazione che consente anche a quest'ultimo di ponderare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Pertanto il presente documento rilasciato al Cliente non produce effetti obbligatori per le parti.

Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

In particolare si precisa che, se dalla successiva verifica effettuata dal Finanziatore dovessero emergere situazioni difformi o ulteriori rispetto a quelle in precedenza comunicate dal Cliente nella fase precontrattuale, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) definitivo potrebbe essere diverso da quello indicato nel documento di informativa precontrattuale "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

Di seguito si riportano il TEGM in vigore relativo alla tipologia di operazione descritta nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura.

Per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017:

	TEGM	TASSO SOGLIA
sino alla soglia di € 5.000	___%	___%
oltre la soglia di € 5.000	___%	___%

Il Tasso Soglia per tipo di operazione e per classi di importo è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96 e relative istruzioni di Banca d'Italia, aumentando di un quarto il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il Tasso Soglia e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. Il TEGM viene stabilito ogni 3 mesi rilevando i tassi praticati sul mercato e indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie.

Nota bene: il TAEG ha una funzione diversa dal TEG. Il TAEG individua il costo complessivo del prodotto finanziario e consente al Cliente di confrontare le varie offerte. Nel TAEG sono comprese le imposte e tasse, escluse dal TEG.

Il consumatore potrà raffrontare il TEG applicato in sede di proposta contrattuale su apposito Prospetto Economico.

COMPONENTI DI COSTO DOVUTE A SOGGETTI TERZI

Commissioni di intermediazione (Agenti/Mediatori) [dovute alla Rete per l'assistenza al Cliente]	€ 0,00	Oneri fiscali [imposta sostitutiva art.17 DPR 601/73]	€ 0,00
--	--------	---	--------

In sede contrattuale le componenti di costo dovute a soggetti terzi, applicate in via definitiva, saranno esplicitamente esposte.

PER QUALSIASI ULTERIORE CHIARIMENTO O ASSISTENZA, prima della conclusione del contratto o nei termini per l'esercizio di ripensamento, consultare la Guida "Il Credito ai Consumatori in Parole Semplici" e la Guida all'Arbitrato Bancario e Finanziario che Finanziaria Familiare mette a disposizione presso la propria rete distributiva o sul proprio sito internet, sezione trasparenza, o si rivolga al numero verde 800.632.533.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON IMPEGNA IL CONSUMATORE E IL FINANZIATORE (V.AVVERTENZE)